

Ratio Consulting srl

48026 Russi RA - via Don Minzoni, 10
T +39 0544 582658 - F +39 0544 581323
info.russi@ratioconsulting.it

Cap. Soc. Euro 40.000,00 i.v.
C.F. - P.iva - Reg. Imp. RA: 02356220398
REA RA 194494

48018 Faenza RA - via N. Sauro, 10
T +39 0546 790441 - F +39 0546 790446
info.faenza@ratioconsulting.it



Russi, lì 7 gennaio 2015

CIRCOLARE CLIENTI N. 1/2015

FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI

*si prega di leggere con attenzione
e conservare ad uso interno*

Con la presente siamo a informaVi circa gli elementi e/o contenuti minimi della “fattura” anche alla luce delle ultime novità previste dal Decreto Semplificazioni.

Deve essere emessa una fattura, in duplice copia, per ogni operazione in regime Iva, comprese le operazioni non imponibili o esenti.

Requisiti obbligatori della Fattura

- Data di emissione;
- Numero progressivo per anno solare;
- Ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero nome e cognome delle parti contraenti;
- Residenza o domicilio delle parti contraenti;
- Partita Iva del soggetto emittente;
- Partita Iva dell'acquirente o, se non soggetto passivo, il Codice Fiscale;
- Natura, descrizione e quantità dei beni ceduti o servizi erogati;
- Base imponibile, aliquota % ed ammontare dell'imposta.
- Apposizione della marca da bollo da € 2 in caso di importi esenti/non imponibili/non soggetti a Iva superiori a € 77,47. Sono escluse da tale norma le operazioni di esportazioni ex art. 8 Dpr 633/72, le cessioni intracomunitarie ex art. 41 DI 331/93 e le prestazioni in reverse charge ex art. 17 c. 5 e 6 Dpr 633/72.

Operazioni Particolari-termini di legge

Per alcune operazioni è necessario indicare il riferimento di legge per la fatturazione, ad esempio:

- Scarti, rottami ecc: Art. 74: “operazioni non soggette”;
- Cessioni all'esportazione (Fuori Ue) : Art. 8 c. 1 lett. a) e b) , 8bis, c. 1 Dpr 633/72: “operazione non soggetta” ;
- Servizi Internazionali: Art. 9 c. 1 Dpr 633/72: “operazione non imponibile”;
- Operazioni verso San Marino e Città del Vaticano : Art. 71 Dpr 633/72;

- Cessioni di beni a soggetti passivi UE: Art. 41 D.L. 331/93: “operazione soggetta a inversione contabile”;
- Prestazioni di servizi a soggetti Passivi Ue: Artt. Da 7 a 7 septies Dpr 633/72 con l’indicazione “operazione soggetta a inversione contabile”;
- Prestazioni di servizi a soggetti Passivi fuori Ue: Artt. Da 7 a 7 septies D.p.r. 633/72 e indicazione che trattasi di “operazione non soggetta”;
- Art. 10 D.p.r. 633/72: Esenti, con l’annotazione di “Operazione esente”;
- Beni usati, arte o antiquariato: DI 41/95 con l’annotazione “Regime del margine Beni usati/antiquariato/oggetti d’arte”
- Operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo: Art. 74-ter D.p.r. 633/72 con indicazione di “Operazioni soggette al regime del margine agenzie di viaggio”;

Operazioni con l'estero

- Relativamente all’obbligo di indicazione del numero di partita iva del soggetto che emette la fattura ad un cliente/committente estero (no Italia) deve essere SEMPRE presente il codice ISO del Paese di provenienza. Consigliamo quindi di indicare in tutte le fatture di vendita (estero e Italia) la **sigla IT prima della p. iva** in modo da prevenire eventuali omissioni e/o disguidi.
- Per le cessioni di beni, effettuate nei confronti di soggetti passivi UE, deve essere inserita la dicitura “INVERSIONE CONTABILE o REVERSE CHARGE”, oltre al riferimento normativo;
- Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate nei confronti di soggetti fuori UE, deve essere inserita la dicitura “OPERAZIONE NON SOGGETTA”, oltre al riferimento normativo;
- Per le prestazioni di servizio generiche, effettuate nei confronti di soggetti passivi UE, deve essere inserita la dicitura “INVERSIONE CONTABILE o REVERSE CHARGE” (art. 7 ter Dpr 633/72)
- Per le operazioni effettuate con la Repubblica di San Marino (art. 8 e art. 71 D.p.r. 633/72) è necessario emettere fattura in quattro copie, di cui tre vanno spedite all’acquirente che ne restituirà una con il timbro dell’Ufficio Tributario di San Marino.

Acquisti di beni e servizi dall'estero

In caso di acquisto di beni o servizi provenienti dall’estero, ma rilevanti in Italia (in quanto eseguiti da soggetto passivo italiano dotato di P. Iva):

- Se i BENI sono acquistati da un soggetto passivo stabilito in un paese Ue: OBBLIGO DI INTEGRAZIONE DELLA FATTURA CON INDICAZIONE DELL’IVA E DELLA RELATIVA ALIQUOTA;
- Per i SERVIZI acquistati da un soggetto passivo stabilito in un paese extra Ue: OBBLIGO DI EMISSIONE DI AUTOFATTURA;
- Per i beni acquistati da un soggetto passivo stabilito in un paese extra Ue, ma già presenti in Italia: OBBLIGO DI EMISSIONE DI AUTOFATTURA;

Tipologia di operazione	Operatore estero che pone in essere l'operazione	Adempimento
Servizi generici (Art. 7-ter D.p.r. 633/72)	UE	Integrazione della fattura del soggetto UE
	EXTRA UE	Emissione di Autofattura
Servizi diversi da quelli generici (Artt. 7-quater e quinquies D.p.r. 633/72)	UE	Integrazione della fattura del soggetto UE
	EXTRA UE	Emissione di Autofattura
Cessione di beni (Art. 7-bis Dpr 633/72)	UE	Integrazione della fattura del soggetto UE
	EXTRA UE	Registrazione Bolla Doganale
	EXTRA UE-Beni già in Italia	Emissione di Autofattura

In caso di mancato ricevimento della fattura occorre emettere AUTOFATTURA entro il 15 del terzo mese successivo (liquidazione del secondo mese successivo) al ricevimento della merce o al pagamento del corrispettivo.

Archivio Vies

In caso di fatture di vendita verso Paesi Ue, si consiglia di verificare SEMPRE la p. iva estera sul sito dell'Agenzia Delle Entrate al seguente indirizzo :

<http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm>

Infatti nel caso in cui la p. iva estera non sia presente nell'archivio VIES ("PARTITA IVA ERRATA"), occorre procedere a fatturare con Iva Italiana in quanto NON si tratta di operazione Intracomunitaria.

Inoltre si consiglia di verificare la propria p. iva prima di procedere all'acquisto da Paesi Ue, in quanto con l'entrata in vigore del Decreto semplificazioni, è stata prevista la cancellazione AUTOMATICA dall'elenco Vies in caso di mancata presentazione di Elenchi Intrastat per 4 trimestri consecutivi.

Comunicazioni dichiarazioni di intento

A seguito del Decreto Semplificazioni, è variata la modalità di comunicazione delle dichiarazioni di intento.

Dal **12/2/15**, infatti l'onere di comunicare la dichiarazione di intento spetta all'esportatore abituale emittente la stessa.

Il fornitore può emettere fattura senza applicazione dell'iva ex art. 8 c. 2 solo quando ha ricevuto invio da parte dell'esportatori abituale copia della dichiarazione di intento con allegata la ricevuta di invio rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Comunicazione Black list

A seguito del Decreto Semplificazioni, è variata la modalità di comunicazione delle operazioni con paesi Black List.

È stato previsto, infatti una comunicazione unica con periodicità annuale e solo in caso di importi superiori a 10.000 € annui complessivi.

Invitiamo i Clienti dello Studio a contattarci per ogni operazione particolare.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.